

COMUNE DI
Bregaglia

COMUNE DI BREGAGLIA
ARCHIVIO
ARCHIV
7606 PROMONTOGNO

B.10.00.001

2

Legge fiscale del Comune di Bregaglia

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Diritto sussidiario

II. DIRITTO MATERIALE

- 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA
 - Art. 3 Tasso fiscale
- 2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ
 - Art. 4 Aliquota d'imposta
- 3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI
 - Art. 5 Aliquota d'imposta
- 4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI
 - Art. 6 Oggetto e determinazione
 - Art. 7 Soggetto fiscale
 - Art. 8 Esenzione soggettiva
 - Art. 9 Calcolo dell'imposta
 - Art. 10 Riscossione e responsabilità
- 5. TASSA SUI CANI
 - Art. 11 Oggetto fiscale
 - Art. 12 Soggetto fiscale
 - Art. 13 Esenzione
 - Art. 14 Calcolo della tassa

III. DIRITTO FORMALE

- 1. AUTORITÀ
 - Art. 15 Municipio
 - Art. 16 Ufficio fiscale comunale
- 2. RISCOSSIONE
 - Art. 17 Esigibilità
 - Art. 18 Termine di pagamento
 - Art. 19 Condonio fiscale
- 3. INDENNIZZO
 - Art. 20 Indennizzo

IV. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Entrata in vigore

LEGGE FISCALE DEL COMUNE DI BREGAGLIA

basata sulla Legge sulle imposte comunali e di culto del Cantone dei Grigioni

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

¹Il Comune di Bregaglia riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) Un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili.

²Il Comune di Bregaglia riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa sui cani.

³Il Comune di Bregaglia riscuote inoltre le seguenti imposte secondo la legislazione speciale:

- a) una tassa di soggiorno;
- b) una tassa di promozione turistica.

Art. 2 **Diritto sussidiario**

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della Legge cantonale sulle imposte.

II. DIRITTO MATERIALE

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3 **Tasso fiscale**

¹Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono rimosse in percento sull'imposta cantonale semplice.

²L'Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4 **Aliquota d'imposta**

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 2 per cento.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5 **Aliquota d'imposta**

¹L'imposta sugli immobili ammonta al massimo al 2 permille.

²L'Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

Art. 6 **Oggetto e determinazione**

¹Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria risp. sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.

²I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale.

³Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato.

Art. 7 **Soggetto fiscale**

Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'imposta se:

- a) al momento del suo decesso risp. del versamento dell'assegnazione il testatore risp. donatore era domiciliato nel Comune di Bregaglia; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale;
- b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi;
- c) al momento del conferimento di premi e doni d'onore del Cantone è domiciliato nel Comune di Bregaglia.

Art. 8 **Esenzione soggettiva**

Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni:

- a) il coniuge superstite;
- b) i partner registrati;
- c) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti;
- d) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale;
- e) i concubini;
- f) i genitori.

Art. 9 **Calcolo dell'imposta**

¹Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- a) dalle assegnazioni a persone bisognose CHF 14'000.00
- b) da ogni altra assegnazione CHF 7'000.00

²Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati.

³In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

⁴In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni.

⁵L'imposta ammonta:

- a) per la stirpe dei genitori al 2 per cento;
- b) per la stirpe degli avi al 5 per cento;
- c) per gli altri beneficiari al 15 per cento.

Art. 10 Riscossione e responsabilità

¹L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria e viene riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari.

²Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare del loro arricchimento.

³L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta.

5. TASSA SUI CANI

Art. 11 Oggetto fiscale

Per ogni cane di più di tre mesi tenuto sul territorio comunale deve essere riscossa una tassa.

Art. 12 Soggetto fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni.

Art. 13 Esenzione

Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto;
- b) i cani da valanga;
- c) i cani per non vedenti e non udenti;
- d) i cani da protezione delle greggi;
- e) i cani da traccia.

Art. 14 Calcolo della tassa

¹La tassa annua ammonta per il primo cane da CHF 50.00 a CHF 100.00 e per ogni altro cane nella stessa economia domestica da CHF 100.00 a CHF 200.00. Il municipio può adeguare questi importi al rincaro.

²Il municipio stabilisce al più tardi nel mese di dicembre la tassa sui cani per l'anno successivo.

³Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi.

⁴La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane.

III. DIRITTO FORMALE

1. AUTORITÀ

Art. 15 **Municipio**

Il municipio decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 16 **Ufficio fiscale comunale**

¹L'esecuzione della presente legge spetta all'ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune.

²L'ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

³Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

2. RISCOSSIONE

Art. 17 **Esigibilità**

¹Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.

²L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.

³L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

⁴Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

⁵Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 18 **Termine di pagamento**

¹Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.

²Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

³L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

⁴Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste, il municipio può prevedere il pagamento in due rate nell'anno seguente l'anno fiscale.

⁵Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 19 Condono fiscale

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi dal municipio.

3. INDENNIZZO

Art. 20 Indennizzo

Il Comune di Bregaglia viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2 per cento delle imposte riscosse.

IV. DISPOSIZIONI FINALI


Art. 21 Entrata in vigore

¹La presente legge è stata accettata per urna dagli aventi diritto di voto il 29 novembre 2009. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2010. La revisione parziale della legge fiscale (art. 7 c) è stata accettata per urna dagli aventi diritto di voto il 9 giugno 2013.

²Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

Per il Comune di Bregaglia:

Il sindaco:



Anna Giacometti

Il segretario comunale:



Danco Dell'Agnese

Approvata dal Governo con decreto del ^{27.8.2013} (protocollo no. ⁷⁸⁵)

Il presidente:



H. Trachsel

Il cancelliere:



Dr. C. Riesen

